



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.183/15/CONS

ARCHIVIAZIONE PER INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 261/99 OPERATORE POSTALE MONDO POSTA (PROCEDIMENTO N. 35/14/DISP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"*, come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014 n.190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, (di seguito *Regolamento sanzioni*) riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità www.agcom.it in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), dell'11 aprile 2014, pervenuta con prot. 19736/2014;

VISTI l'atto di contestazione n. 35/14/DISP e le risultanze istruttorie al medesimo allegato del 9 ottobre 2014 ricevuti dalla ditta in epigrafe in data 18 dicembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla Scrivente Direzione che l'operatore Mondo Posta, titolare dell'autorizzazione generale n. 2819 del 2012, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente già posto in capo ai titolari di autorizzazione dal decreto ministeriale n. 75 del 4 febbraio 2000 -, per un totale di € 299 per l'anno 2013 per l'unica sede. Il MISE riferisce, inoltre, che è stato inviato un ultimo sollecito di pagamento in data 13 dicembre 2013.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come "inattivo", "in liquidazione", "cancellato", trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato, con la contestazione n. 35/14/DISP, un procedimento sanzionatorio, nell'ambito del quale si è notificata all'operatore postale in epigrafe la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 261/1999 per mancato pagamento del suddetto contributo annuale.

2. Deduzioni difensive

Mondo Posta è intervenuto rappresentando che il pagamento contestato è stato effettuato in data 25 febbraio 2014 e che la relativa documentazione probatoria è già in pieno possesso del MISE. Mondo Posta ha aggiunto che tale documentazione è stata anche acquisita in ispezione dallo stesso MISE, tramite il proprio Ispettorato territoriale del Lazio e dell'Abruzzo, durante l'accertamento effettuato nel mese di dicembre 2014. In conclusione, Mondo Posta ha chiesto l'annullamento del presente procedimento sanzionatorio avviato a seguito della segnalazione del MISE.

3. Risultanze istruttorie

Con richieste istruttorie (prot. 17966 e 18890/15) la Scrivente ha chiesto al MISE – DGSCERP, titolare del credito relativo al contributo, di effettuare i riscontri con il proprio Ufficio Centrale di Bilancio atti a verificare l'attendibilità delle adduzioni difensive di Mondo Posta sull'avvenuto pagamento. In sede di risposta, il MISE – DGSCERP ha comunicato che, da accertamenti svolti presso il proprio Ufficio Centrale di Bilancio, è risultato che Mondo Posta ha effettivamente provveduto al pagamento del contributo *de*

quo per l'anno 2013 in data 25 febbraio 2014, inclusivo della maggiorazione per ritardo. Nonostante ciò, a differenza che in caso analogo riferito a questa Autorità – cfr. caso TV Post, Cont. 45/14/DISP, nel quale pure il pagamento era stato effettuato tardivamente, ma antecedentemente alla segnalazione di inadempimento dell'11 aprile 2014 -, il MISE – DGSCERP, invece di annullare in autotutela la segnalazione, ha, piuttosto, ritenuto che l'operatore in questione, Mondo Posta, dovesse essere sanzionato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 261/1999, da parte di questa Autorità.

4. Valutazioni dell'Autorità

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato l'avvenuto adempimento (pagamento del contributo per l'anno 2013) da parte di Mondo Posta, in via tardiva, ma prima della segnalazione con la quale il MISE ha riferito il caso a questa Autorità. Alla luce di tale rapporto cronologico di antecedenza, non viene a configurarsi una condotta omissiva sussistente alla data della segnalazione di presunta violazione del MISE. Sull'omesso invio della notizia di pagamento da parte di Mondo Posta va, infatti, notato che esso configura un mero accorgimento accessorio all'adempimento, e non certo un elemento integrante il medesimo. Non è, infatti, la mera notizia di avvenuto pagamento ad estinguere l'obbligazione, bensì la corresponsione della somma dovuta. E' di tutta evidenza, pertanto, che tale omissione non possa ricadere, come *infra* specificato, tra le condotte represses dal presidio sanzionatorio applicabile all'inadempimento in questione, nel caso di specie, l'art. 21 del d.lgs. 261/1999, che, *claris verbis*, punisce la violazione di "obblighi" inerenti l'autorizzazione generale. Peraltro, con la stessa segnalazione dell'11 aprile 2014, il MISE – DGSCERP ammette il pagamento tardivo, dal momento che attesta di aver inviato l'ultimo sollecito di pagamento in data 13 dicembre 2013. A ciò si aggiunga che la Scrivente è tenuta a rispettare la parità di trattamento tra tutti gli operatori postali che, riferiti come inadempienti dal MISE – DGSCERP, hanno, analogamente a Mondo Posta, corrisposto il contributo prima che la segnalazione del MISE – DGSCERP a questa Autorità li qualificasse come inadempienti. Del resto, qualora fosse stato effettuato prima della segnalazione il riscontro interno con il proprio Ufficio Centrale di Bilancio, qui richiesto in sede istruttoria, e con la propria Direzione interna per le ispezioni, DGART, sarebbe chiaramente emerso che Mondo Posta, alla data della segnalazione del MISE, aveva corrisposto il contributo relativo all'anno 2013.

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per archiviare il procedimento sanzionatorio in epigrafe;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 35/14/DISP nei confronti della società Mondo Posta di Marino Lorenzo & C., con sede legale a Montesilvano (PE), via Marrone, 14, cap. 65015.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 co. 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani